



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 9 aprile 2026

LEGGE N. 34 DEL 11 MARZO 2026: L'INFORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LAVORO AGILE DIVENTA UN OBBLIGO SANZIONABILE

Segnaliamo che la Legge n. 34 dell'11 marzo 2026 (Legge annuale sulle PMI), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, è intervenuta sulla disciplina della salute e sicurezza nel lavoro agile. Modificando il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), la norma attribuisce all'informativa scritta una funzione centrale nell'assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, prevedendo altresì un regime sanzionatorio specifico per l'ipotesi di informativa omessa o incompleta.

Le nuove disposizioni, applicabili alla generalità dei datori di lavoro indipendentemente dalle dimensioni aziendali, sono in vigore dal 7 aprile 2026. Di seguito, ne riepiloghiamo i punti fondamentali.

Ambito di applicazione

L'art. 11 della legge in esame ha integrato il D.Lgs. 81/2008 introducendo il nuovo comma *7-bis* all'art. 3, che disciplina la tutela della salute e sicurezza per le prestazioni lavorative rese in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quali abitazioni private, spazi di *coworking* o altri luoghi scelti dal dipendente all'esterno dei locali aziendali.

In tali contesti, la norma stabilisce che l'assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile — con specifico riferimento ai rischi connessi all'uso dei videoterminali — sia garantito attraverso la consegna di un'apposita informativa scritta. Tale documento, contenente l'analisi dei rischi generali e specifici legati alla modalità di lavoro agile, deve essere fornito sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con cadenza almeno annuale.

Il nuovo regime sanzionatorio

La novella interviene anche sull'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, integrando l'omessa o incompleta informativa nel sistema sanzionatorio penale del Testo Unico. Tale modifica mira a rafforzare l'effettività dell'obbligo informativo, equiparandolo di fatto agli adempimenti prevenzionistici essenziali.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Pertanto, in caso di violazione, il datore di lavoro è soggetto all'arresto da due a quattro mesi o, in alternativa, all'ammenda da 1.850,99 a 7.403,96 euro.

Alla luce di quanto sopra esposto, forniamo in allegato alla presente circolare un fac-simile di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile da consegnare ai lavoratori interessati, previa consultazione con il Vostro consulente che vi assiste in materia di salute e sicurezza.

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)